



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 18/12/2023 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:

MIETTO MASSIMO, Presidente e Relatore
CIVARDI STEFANO PIO MARIA, Giudice
SALVO MICHELE, Giudice

in data 18/12/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2350/2023 depositato il 30/05/2023

proposto da

[REDACTED]

Difeso da

[REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso

[REDACTED]

contro

Ag. entrate - Riscossione - Milano - Via Grezar 00142 Roma RM

Difeso da

[REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso

[REDACTED]

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229033306454000 IRPEF-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229033306454000 IVA-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229033306454000 IRAP 2001

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Come riportato in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso iscritto a ruolo il 30.5.2023, [redacted] impugnava l'intimazione di pagamento n. 068 2022 90333064 54/000 limitatamente alle imposte e ai tributi portati da tre delle diciannove cartelle sottese - e precisamente la n. 06820060024738830000, notificata il 19.8.2006, la n. 06820120213229403000, notificata il 5.8.2015, e la n. 06820130205492283000, notificata il 14.5.2014 - eccependo, nello specifico, la prescrizione dei rispettivi diritti di credito per non essere mai stata interrotta da atti successivi alle originarie notifiche.

In particolare, in punto imposte, in relazione alla cartella di pagamento n. 06820060024738830000, notificata il 19.8.2006, di € 14.622,70, rilevava come fosse ampiamente decorso sia il termine prescrizionale breve (5 anni), sia quello ordinario (10 anni); quanto alle tasse automobilistiche portate nelle cartelle di pagamento n. 06820120213229403000 (anno 2007), notificata il 5.8.2015, e n. 06820130205492283000 (anno 2008), notificata il 14.5.2014, opponeva l'intervenuta prescrizione triennale prevista per il tipo di tributo.

Si costituita l'ente impositore segnalando la sussistenza di atti successivi - validi ai fini interruttivi dei termini prescrizionali eventualmente decorsi - alla notifica delle cartelle, e nel dettaglio:

- intimazione n. 06820169005582456000, avente ad oggetto la cartella n. 06820060024738830000, notificata in data 15/06/2016 per irreperibilità assoluta;
- intimazione n. 06820179041410281000, avente ad oggetto la cartella n. 06820120213229403000, notificata in data 19/03/2018 secondo le modalità ex art. 140 c.p.c.;
- intimazione n. 06820189029372226000, avente ad oggetto tutte le cartelle ivi impuginate, notificata in data 08/01/2019 secondo le modalità ex art. 140 c.p.c.

Replicava parte privata rilevando l'illegittimità della costituzione avversaria in quanto le controdeduzioni non erano conformi alla bozza notificata nella fase di mediazione; quanto al merito, poi, contestava la regolarità delle notifiche documentate dall'AdER.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è solo parzialmente accoglibile.

Ed invero, quanto all'eccezione di prescrizione sollevata in relazione ai crediti intimati per tasse automobilistiche non pagate, si rileva che, afferendo tali tributi agli anni 2007 e 2008 ed essendo stato intimato il loro pagamento solamente nel 2014 e 2015, il termine triennale previsto dall'art. 5 del D.L. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.L. 2/86 convertito nella legge 60/86 ("L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento") è stato ampiamente superato con ciò determinando la loro caducazione.

Riguardo, invece, alle contestazioni riguardanti la regolarità delle notifiche, la Corte osserva che essendo state sollevate da parte ricorrente solamente nella memoria di replica, queste si pongono come motivi aggiunti che non formalizzati nei modi di cui all'art. 24 D.Lgs. 546/1992 non sono scrutinabili, e ciò a vantaggio delle rivendicazioni - peraltro documentate - dell'Ufficio.

Stante la parziale soccombenza di entrambe le parti, le spese processuali si compensano.

P.Q.M.

La Corte accoglie parzialmente il ricorso annullando il debito afferente alle tasse automobilistiche.

Spese compensate.

Milano, lì 18.12.2023

- Il Presidente relatore -

Massimo Mietto